

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Educazione, istruzione, formazione professionale, università, ricerca scientifica e tecnologica, politiche giovanili, politiche socio-educative familiari, attività ricreative e motorie, volontariato, associazionismo, politiche della pace, della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo e dell'immigrazione, politiche della comunicazione)

Verbale n. **44**

Seduta del **30 gennaio 2025**

Consigliere	Presente	Sostituito da
NOVELLI Roberto, Presidente	Sì	
BALLOCH Stefano, Vicepresidente	Sì	
HONSELL Furio, Vicepresidente	Sì	
FERRARI Manuele, Segretario	Sì	
BERNARDIS Diego	Sì	
BOLZONELLO Carlo	Sì	
CALLIGARIS Antonio	SI	
CAPOZZI Pompea Maria Rosaria	SI	
FASIOLO Laura	Sì	
GHERSINICH Giuseppe	Sì	
GIACOMELLI Claudio	No	Sostituito da BALLOCH
LIGUORI Simona	Sì	
MASSOLINO Giulia	Sì	
PELLEGRINO Serena	Sì	
POLESELLO Simone	No	Delega BERNARDIS
POZZO Massimiliano	Sì	
RUSSO Francesco	Sì	

Sono inoltre presenti i seguenti componenti della Giunta regionale:

Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano CALLARI

Ordine del giorno

Convocazione alle ore: 10.00

1. Risposta a IRO n. 415 "Disservizi nella telefonia mobile e nella rete internet nelle Valli del Natisone e nel Cividalese", di competenza dell'Assessore Callari;
2. Audizione nell'ambito della PDL n.25 "Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", con i seguenti soggetti:
 - KDM Sub Service Srl
 - Sub Sea Loperfido Srl
 - Lucatelli Underwater Engineering
 - Geomar sommozzatori Srl
 - TDF di Luca Delbello
 - Saipem

Lavori

Inizio lavori: ore 10:10

Nella Aula del Consiglio regionale il Presidente NOVELLI, accertata la sussistenza del numero legale, apre la seduta.

E' pervenuta la delega del Consigliere Simone POLESELLO e la sostituzione del Consigliere Claudio GIACOMELLI (**allegato sub 1** al presente verbale quale sua parte sostanziale e integrante).

Punto n. 1 all'ordine del giorno

Ore: 10.10

Il Presidente NOVELLI informa che è a disposizione il verbale della seduta n. 42, del 22 novembre 2024, e che in assenza di opposizioni sarà considerato approvato ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del regolamento interno. Dopo avere ricordato i punti all'ordine del giorno, fornisce un'informativa in merito alla conclusione della procedura dell'IRS n. 15, presentata dal consigliere Bullian e assegnata alla VI Commissione, a seguito dell'incontro del consigliere e l'Assessore Rosolen, che ha provveduto con un'integrazione scritta in data 17 giugno 2024. Passa quindi la parola alla consigliera Liguori per l'illustrazione della IRO 415.

La consigliera LIGUORI illustra IRO n. 415 (**allegato sub 2** al presente verbale quale sua parte sostanziale e integrante).

L'Assessore CALLARI espone la memoria di risposta che presenta (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale e integrante), soffermandosi sulla scelta a livello nazionale di un sistema misto pubblico e privato, e l'intervento pubblico solo per la realizzazione di infrastrutture passive

destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga nelle aree del territorio sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo da parte degli operatori di telefonia mobile, che vengono definite aree bianche, e che si distinguono da quelle nere e grigie, per le quali vi è stata la manifestazione di interesse di almeno due operatori di telefonia e sulle quali il pubblico non può intervenire. Tale modello di sviluppo non si è rivelato vincente poiché il pubblico è arrivato prima del privato e le aree periferiche delle città sono meno connesse rispetto a quelle marginali. Sottolinea che a suo avviso le infrastrutture dovrebbero essere pubbliche e porta ad esempio la vicina Slovenia che ha optato per un unico operatore di Stato, ed oggi ha una buona copertura pur avendo un territorio montuoso e difficile. Afferma che la Regione ha completato il Piano banda ultralarga per le aree bianche (le aree più marginali del nostro territorio, poco attraenti per i grandi operatori), una grande opera infrastrutturale che ha consentito di coprire con la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) ben 181 piccoli Comuni della nostra Regione, tuttavia i gestori si attivano solo se i cittadini richiedono i contratti, altrimenti l'infrastruttura diventa inutile. Aggiunge che la Regione ha investito circa 2 milioni di euro per gli interventi in questo ambito. Accenna al progetto pilota per la realizzazione di un pilone per la telefonia mobile da posizionare in Valcellina e quanto alle Valli del Natisone, si sta ancora cercando di individuare il punto dove realizzare il pilone. Conclude evidenziando l'importanza della connessione non solo per la sicurezza, anche sanitaria, e per le attività commerciali in generale, che si stanno trasferendo in rete, ma soprattutto per contrastare lo spopolamento delle aree marginali, poiché per le fasce più giovani della popolazione la connessione è fondamentale.

La consigliera LIGUORI ringrazia l'Assessore per la risposta e per lo sforzo che la Regione sta mettendo in campo, tra le altre cose, anche per avversare lo spopolamento di questa parte della regione. Comunica che cercherà di informare la popolazione di questa risposta e di concorrere agli sforzi che la Giunta sta facendo su questo fronte.

Punto n. 2 all'ordine del giorno

Ore: 10.25

Il Presidente NOVELLI, congedato l'Assessore, dà il benvenuto agli auditi (**allegato sub 4** al presente verbale quale sua parte sostanziale e integrante) e cede la parola al consigliere Gherisich, primo firmatario, per introdurre la proposta di legge n. 25.

Il consigliere GHERSINICH saluta e ringrazia gli auditi per la presenza che permette un dialogo costruttivo e una collaborazione tra istituzioni e cittadini, come è avvenuto con la pdl n. 25 (Norme per l'esercizio della attività della subacquea industriale). Tale provvedimento, continua, è stato redatto su sollecitazione dagli stessi operatori del settore, con l'obiettivo di avere una disciplina organica dello svolgimento professionale dell'attività subacquea industriale e dell'attività di formazione in un mercato in continua espansione, garantendo così la qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza nel rispetto dell'ambiente, nonché, la possibilità per i soggetti che conseguono in Friuli Venezia Giulia la qualifica di vedere riconosciute le loro competenze nel mercato del lavoro italiano e internazionale. Ringrazia dei contributi finora ricevuti che hanno permesso di apportare già alcune modifiche al testo presentato (**allegato sub 5** al presente verbale quale sua parte sostanziale e integrante) e confida in ulteriori contributi per migliorarlo ulteriormente.

Il Presidente NOVELLI chiede agli auditi di contenere gli interventi in un tempo di dieci minuti circa, quindi dà la parola al rappresentante di KDM Sub Service s.r.l.

Il signor Erik MERSON, in rappresentanza di KDM Sub Service s.r.l., dopo avere salutato e ringraziato per l'opportunità di questo incontro, legge la nota che ha presentato (**allegato sub 6** al presente verbale quale sua parte sostanziale e integrante). Prima di concludere fa un'osservazione puntuale sul testo modificato con gli emendamenti proposti (**allegato sub 5** al presente verbale quale sua parte sostanziale e integrante) ed in particolare al comma 6 dell'articolo 3, che viene soppresso e che a suo avviso crea una lacuna per la formazione di primo livello.

Il Presidente NOVELLI risponde che la soppressione del comma 6 ha comportato una modifica del comma 7, inserendo dei criteri specifici.

Il signor Erik MERSON, accoglie la spiegazione, ribattendo però che il comma 7 non parla di formazione di primo livello, bensì di quella di secondo livello, pertanto, non viene previsto cosa serve per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 ovvero quelle di primo livello.

Il Presidente NOVELLI passa la parola al comandante Luciano Del Prete, collegato in videoconferenza, dopo aver sollecitato l'invio di ulteriori memorie e contributi degli auditi.

Il Comandante Luciano DEL PRETE, della Capitaneria di Porto di Trieste, fa riferimento alla nota che ha inviato (**allegato sub 6** al presente verbale quale sua parte sostanziale e integrante), evidenziando che la stessa non rilevava alcuna criticità, tuttavia, poiché il testo ha subito una serie di modifiche soprattutto relative ad attività formative e limiti operativi di primo e secondo livello, che appaiono appiattiti, e tali modifiche, avendo appena ricevuto il testo, non ha avuto modo di esaminarle approfonditamente, chiede qualche giorno di tempo per integrare la memoria presentata.

Il Presidente NOVELLI, ringrazia il Comandante anche per l'integrazione della memoria che vorrà inviare.

Il signor Mark RONCONI, in rappresentanza di Sub Sea Loperfido S.r.l., concorda con l'intervento del signor Merson, in particolare con la possibilità nell'ambito della formazione di lavorare a -50 metri, anche differenziandosi da quanto prevede la Regione Sicilia o le altre regioni. Si dice favorevole alle proposte emendative, che possono essere integrate ulteriormente su aspetti quali la sicurezza, la tipologia di lavoro ed altro, ma è d'accordo quanto alla formazione dell'attività subacquea industriale.

Il signor Lorenzo LUCIA, in rappresentanza di Geomar sommozzatori Srl, fornisce un chiarimento in merito alle motivazioni che hanno visto nascere l'esigenza di disciplinare questo settore, lasciato ad interpretazioni diverse fatte a livello locale, il Ministero del lavoro per primo ha rilevato le difficoltà e criticità in cui si trovano i sommozzatori italiani che lavorano all'estero, dove i titoli formativi italiani non sono riconosciuti. Il D.M. 9 luglio 2024, ha adottato delle linee guida SNCC da seguire per l'attività formativa e quindi da rispettare nella proposta di legge n. 25. A suo avviso le modifiche apportate al testo non sono in disaccordo rispetto a queste linee guida ed anzi permettono di superare piccole difficoltà. Conclude rilevando l'utilità di questo incontro e della condivisione delle esperienze per migliorare la disciplina del settore stesso.

Il Presidente NOVELLI dà quindi la parola al signor Maurizio Chines della Saipem, collegato in videoconferenza.

Il signor Maurizio Chines, in rappresentanza di Saipem, premette di non aver potuto leggere il testo normativo, ad ogni buon conto mette in evidenza il tema della sicurezza e poi quello della formazione, che in Italia non è standardizzata e ogni Regione è a se, rileva infine che manca un Registro nazionale che certifichi i tre titoli professionali: Operatore Tecnico subacqueo” (OTS, abilitato ad operare fino a 30 metri di profondità), “Top Up” (abilitato ad operare fino ai 50 metri di profondità) e “altofondalista” (abilitato ad operare a profondità superiori ai 50 metri). Quest’ultima abilitazione in particolare manca completamente. Ritiene che questa sia una buona occasione per stimolare una normativa nazionale e conclude dando la disponibilità per altri incontri.

Il signor Lorenzo LUCIA, in relazione all’intervento del collega Chines, informa che a livello nazionale la legge n. 4, del 14 gennaio 2013, ha permesso l’associazionismo tra professionisti di un settore, non organizzati in ordini, e di creare dei registri degli iscritti su base volontaria, con un’autoregolamentazione, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Sottolinea che molte realtà ancora non conoscono questa possibilità, tuttavia ritiene che sia un punto di partenza anche per una standardizzazione della formazione e del riconoscimento dei titoli.

Il Presidente NOVELLI, conclusi i contributi degli auditi, apre agli interventi dei consiglieri.

Il consigliere HONSELL, dopo i ringraziamenti e la condivisione di alcune osservazioni del signor Merson, chiede quali sono le modalità per l’accreditamento a livello internazionale, ma anche per quello regionale. Ha la percezione che si intenda fornire una formazione, lasciando in sospeso il problema del riconoscimento dei titoli, poiché dagli interventi è emerso che il registro regionale non risolverebbe il problema. Ciò nondimeno ritiene il provvedimento importantissimo per il lavoro di una categoria di lavoratori che, apprende ora, non hanno nemmeno il riconoscimento di professione usurante.

Il Presidente NOVELLI ringrazia il consigliere Honsell e fa presente che da qui all’esame del provvedimento, il 12 febbraio, ci sarà il tempo anche di approfondire gli aspetti più critici e integrare lo stesso.

Il signor Luca DELBELLO, in rappresentanza di TDF s.r.l., concorda con l’intervento del signor Merson. Afferma che la situazione è di estrema confusione e che oltre il limite del primo livello per formarsi bisogna andare presso enti esteri, ed anche questa legge avrà valore nei limiti in cui gli organismi esteri vorranno riconoscerla.

La consigliera MASSOLINO, dopo avere fatto un’introduzione sull’economia blu sostenibile, apprezza che alcune delle osservazioni già prodotte dagli auditi siano state recepite nel testo della proposta di legge ed è disponibile a lavorare su ulteriori emendamenti che accolgano le osservazioni e criticità messe in luce in questa sede e per le quali è sufficiente attivarsi a livello regionale, per quelle che richiedono un’interlocazione a livello nazionale ritiene potrebbe attivarsi il Presidente della Regione, anche in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Si sofferma infine sulla soppressione del comma 6 dell’articolo 3, per chiedere chiarimenti.

Il consigliere BOLZONELLO chiede attenzione affinché non si introduca semplicemente un meccanismo burocratico che si trasformi da meccanismo di tutela unicamente ad un business, perdendo di vista l'obiettivo reale.

La consigliera CAPOZZI ringrazia tutti e pone chiaramente la questione se, essendo la nostra una Regione a statuto speciale, l'introduzione di un registro potrebbe avere un riconoscimento a livello internazionale.

Il signor Nicola KELLER, in rappresentanza di KDM Sub Service s.r.l. replica negando questa possibilità e portando ad esempio il registro della Regione Sicilia che non ha valenza né nazionale né internazionale.

La consigliera FASIOLO ringrazia tutti, ribadisce l'importanza del provvedimento anche perché ha permesso di approfondire un tema non conosciuto, infine dà la sua disponibilità ad un contributo concreto.

Il consigliere HONSELL, in riferimento all'aggiornamento dei regolamenti sulle professioni, il cui parere è stato dato nella seduta del 29 gennaio dalla II Commissione, chiede se quei regolamenti, riguardanti la formazione professionale, per professioni ordinistiche e non ordinistiche, possano soddisfare anche queste esigenze.

Il signor Lorenzo LUCIA informa che a livello nazionale esiste un'Associazione di cui lui è segretario, non un ordine.

Il signor Mark RONCONI prende la parola per sottolineare che all'estero non tutte le aziende richiedono uno standard specifico, per cui lavorare all'estero con la formazione e certificazione italiana è comunque possibile, e il percorso formativo successivo è soggettivo e può articolarsi in modo diverso, anche con formazione successiva all'estero. Aggiunge che tutte le capitanerie di porto in Italia hanno un elenco degli operatori subacquei e che sarebbe sufficiente raccogliere i dati in un unico registro. Chiede di non focalizzarsi sulla valenza internazionale ma di sostenere la formazione e la sicurezza della stessa intanto a livello regionale e magari nazionale con una standardizzazione della formazione in modo che tutti gli operatori escano sicuri, nelle competenze e nelle capacità.

Il Presidente NOVELLI, prima di chiudere la seduta, in relazione alla complessità della materia e dei contributi già dati dagli auditi, nonché di quelli che potranno dare con memorie successive, comunica che la segreteria provvederà a fare un lavoro di ricognizione normativa e di approfondimento, con una sintesi delle posizioni emerse. Quindi rinnova i ringraziamenti e chiude la seduta, convocando verbalmente un Ufficio di Presidenza al termine della stessa.

Il verbale della seduta, n. 42 del 22 novembre 2024, in assenza di osservazioni è considerato approvato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del regolamento interno.

Fine lavori: 11.40

Allegati

-
-
- | | |
|-------------|---|
| n. 1 | Raccolta delle deleghe dei consiglieri |
| n. 2 | IRO N. 415 |
| n. 3 | Risposta a IRO N. 415 |
| n. 4 | Elenco auditi presenti e collegati in videoconferenza |
| n. 5 | Testo fronte con emendamenti proposti |
| n. 6 | Raccolta delle memorie |
-
-

IL PRESIDENTE
Roberto NOVELLI

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Manuele FERRARI

IL RESPONSABILE DI P.O.
Daniele SCANO

LA VERBALIZZANTE
Morena BARZAN

Al Sig. ~~Presidente~~
della VI^a Commissione consiliare
SEDE

Trieste, 30/01/2025

Oggetto: Seduta VI^a Commissione del 30/01/2025

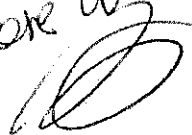
Il sottoscritto Consigliere regionale ANTONIO CALLIGARIS
componente della VI^a Commissione consiliare,

DELEGA

Il Consigliere regionale MANUELE FERRARI, componente della VI^a
Commissione consiliare, a rappresentarlo e a esprimere il conseguente voto nelle sessioni
di data odierna. (ARRIVA IN RITARDO)

In fede.

f.to: Antonio Calligaris

30/1/2025
OK W




GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
FRATELLI D'ITALIA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 30 gennaio 2025

Al Presidente
della VI Commissione
Roberto NOVELLI
e, p.c.

Al Segretario generale

LORO SEDI

Oggetto: sostituzione componente ex art. 28, comma 2, Regolamento interno.

Con la presente si comunica, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, che il sottoscritto consigliere Claudio GIACOMELLI sarà sostituito dal collega consigliere Stefano BALLOCH, entrambi appartenenti al Gruppo Fratelli d'Italia, per la riunione della VI Commissione di data odierna, convocata con nota prot. 00000466/P Class. 1-11-3 di data 24 gennaio 2025.

Distinti saluti.

~~C~~audio ~~G~~IACOMELLI

30/1/2025
ore 10⁰⁰

Al Sig. Presidente
della VI Commissione consiliare
SEDE

Trieste, 29/01/2025

Oggetto: Seduta VI Commissione del 30/01/2025

Il sottoscritto Consigliere regionale SIMONE POLESSELLO
componente della VI Commissione consiliare,

DELEGA

Il Consigliere regionale DIEGO BERNARDIS, componente della VI
Commissione consiliare, a rappresentarlo e a esprimere il conseguente voto nelle sessioni
di data odierna.

In fedè.
f.to: Simone Polesello

30/1/2025

OK WO



Interrogazione a risposta orale n. 415

Oggetto: Disservizi nella telefonia mobile e nella rete internet nelle Valli del Natisone e nel Cividalese

LIGUORI

PREMESSO che la pandemia, con le conseguenti restrizioni agli spostamenti, ha evidenziato l'arretratezza infrastrutturale di molte zone del Friuli Venezia Giulia, in particolare nell'ambito della digitalizzazione e della connettività;

CONSIDERATO che l'assenza di segnale telefonico e di rete internet rende difficoltoso, se non impossibile, lo svolgimento di gran parte delle attività quotidiane, penalizzando cittadini e imprese;

ATTESTATO che nelle Valli del Natisone e nel Cividalese si registrano costanti segnalazioni di disservizi da parte della popolazione, che non può contare su una rete mobile adeguata per effettuare chiamate e accedere a servizi digitali;

CONSIDERATO altresì che, mentre in molti Comuni del Friuli Venezia Giulia sono stati avviati i lavori per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica in modalità FTTH (Fiber to the Home), nelle suddette aree permangono gravi carenze di connessione internet;

PRESO ATTO che, per la rete mobile, è necessario un intervento diretto della Regione attraverso azioni di moral suasion nei confronti degli operatori privati;

RICHIAMATO l'ordine del giorno n. 40 accolto dalla Giunta regionale nella seduta n. 25 del 24 ottobre 2023;

Tutto ciò premesso, si interroga l'Assessore regionale competente per conoscere:

- 1) quali azioni siano state intraprese o intenda intraprendere la Giunta regionale per risolvere i gravi disservizi della telefonia mobile e della rete internet nelle Valli del Natisone e nel Cividalese;
- 2) se è prevista la convocazione di un tavolo di confronto con ANCI, le compagnie telefoniche e i Comuni delle aree interessate, al fine di individuare soluzioni efficaci per superare le criticità legate alle aree bianche della telefonia mobile e della rete internet;
- 3) quali risorse la Regione intende mettere a disposizione per incentivare il miglioramento delle infrastrutture di rete in queste aree e garantire ai cittadini il diritto a una connettività adeguata.

Presentata alla Presidenza il giorno 17.12.2024

Risposta all'interrogazione a risposta orale n. 415: "Disservizi nella telefonia mobile e nella rete internet nelle Valli del Natisone e nel Cividalese"

Presentata da: **LIGUORI**

Come è noto, in applicazione dell'art.17 bis della L.R. 3/2011, introdotto con Legge di Stabilità 2023, la Giunta regionale, con DGR n. 226 del 10 febbraio 2023, ha stabilito criteri e condizioni per la realizzazione di infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga nelle aree del territorio regionale sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo da parte degli operatori di telefonia mobile.

Il modello prevede che, a fronte di una serie di aree da coprire, individuate dalla Giunta tipicamente sulla scorta di segnalazioni pervenute dal territorio e di analisi degli uffici competenti, venga verificato l'interesse degli operatori a partecipare attraverso la pubblicazione di una manifestazione d'interesse.

A valle del manifestato interesse da parte di almeno un operatore, vengono avviati dei tavoli tecnici con lo scopo di identificare puntualmente i siti dei potenziali impianti e la loro reale fattibilità. Le analisi tecniche tengono conto delle infrastrutture disponibili, degli aspetti paesaggistici, della disponibilità di aree pubbliche, degli schemi radio di ciascun operatore e di ogni altro vincolo che possa indirizzare al meglio la localizzazione definitiva di ciascun impianto.

I siti oggetto di investimento regionale sono esclusivamente quelli dichiarati fattibili dai tavoli tecnici. I pali realizzati sono concessi a titolo gratuito a tutti gli operatori di telefonia mobile, in possesso delle frequenze e della rete, che manifestano interesse ad installare una propria antenna per coprire le zone d'interesse. La gestione e manutenzione del sito, compresa la connettività in banda larga, sarà a carico della Regione mentre la gestione delle antenne e apparati attivi, compresi i costi di alimentazione elettrica, dell'operatore.

Con DGR n. 437 del 10 marzo 2023 la Giunta autorizzava la delegazione amministrativa interorganica alla società in-house Insiel SpA avente ad oggetto un intervento pilota per la realizzazione di pali / tralicci per la telefonia mobile da dare in concessione agli operatori, secondo i criteri e le condizioni previste dalla DGR n. 226 del 10 febbraio 2023 individuando, al contempo, un primo lotto funzionale dell'intervento nelle aree della Val

Cellina e Val Cimoliana, così come localizzate dalla relazione tecnica allegata alla deliberazione medesima.

Allo stato, l'interesse da parte degli operatori è ricaduto su di un unico punto, situato a Cellino di Sopra, relativamente al quale è attualmente in corso la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE).

Con riferimento ai territori delle Valli del Natisone e del Cividalese, oggetto della presente Interrogazione, nell'ambito degli incontri informativi sulle possibilità offerte dalla nuova normativa, l'8 maggio 2024 è stato organizzato un incontro a Cividale del Friuli tra la Regione e i Comuni delle valli e delle aree montane. L'incontro era incentrato sulla necessità, in questi territori, di garantire la copertura del segnale di telefonia mobile e della fibra ottica, temi ritenuti essenziali per lo sviluppo economico delle comunità. Durante l'evento, è stato illustrato da parte della Regione il modello operativo derivato dalla Legge regionale per l'individuazione delle aree prioritarie, fino all'identificazione e alla concessione del terreno che risponda a tutti i requisiti stabiliti nell'art. 3 - "Condizioni di realizzabilità" del "Disciplinare" allegato alla Delibera n. 226/2023. Parallelamente i comuni intervenuti hanno avuto modo di rappresentare il loro disagio.

Nei mesi successivi, gli uffici regionali competenti, hanno raccolto e sistematizzato le segnalazioni pervenute dai Comuni. In primis gli uffici regionali hanno svolto una pre-analisi delle segnalazioni ricevute per caratterizzare la tipologia dei punti. Dal momento che le segnalazioni potevano far riferimento in maniera generica ad un'intera frazione o borgata piuttosto che a un punto specifico georeferenziato, la pre-analisi ha cercato di uniformare l'informazione anche attraverso l'identificazione delle particelle catastali di proprietà pubblica insistenti nella zona considerata nell'ottica di ridurre i tempi di analisi dei successivi tavoli tecnici, mettendo in evidenza fin da subito un'importante condizione di realizzabilità delle infrastrutture. Successivamente è stato valutato il grado di copertura delle zone per far emergere eventuali incompatibilità relative alla normativa sugli Aiuti di Stato che, come noto, vieta l'intervento pubblico nelle zone non a fallimento di mercato.

Con la recente DGR n. 1986 del 20 dicembre 2024 la Giunta, nell'ambito dell'intervento pilota di cui alla DGR 437/2023, ha quindi individuato un secondo lotto funzionale nelle aree dei comuni di Chiusaforte, Lusevera, Montenars, Prepotto, Savogna, Torreano,

Tramonti di Sopra e Vito d'Asio, così come localizzate dalla relazione tecnica allegata alla deliberazione medesima.

Le aree descritte sono state individuate a seguito di specifiche segnalazioni ricevute dai Comuni che riportano l'insufficienza del segnale telefonico in diverse aree con evidenti riflessi dal punto di vista della sicurezza sia stradale che escursionistica.

La DGR n. 1986/2024 rende quindi possibile l'apertura dei relativi tavoli di confronto istituzionali e tecnici, al fine di verificare la fattibilità di questo nuovo intervento e la disponibilità da parte degli operatori di telefonia mobile a installare i propri apparati, a seguito dell'intervento regionale.

Con riferimento alla tempistica, ai sensi della delegazione amministrativa di cui alla DGR 437/2023, la Società in-house Insiel SpA dovrà avviare le procedure di manifestazione d'interesse entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento giuntale.

La provvista finanziaria destinata alle spese necessarie alla realizzazione dei siti che verranno individuati dai tavoli tecnici è pari a poco meno di 2 MLN di euro mentre le ulteriori economie che potranno maturare a valle delle analisi di fattibilità delle aree, ovvero nella realizzazione degli impianti, potranno essere destinate ad ulteriori lotti funzionali che saranno individuati con successivi atti della Giunta regionale.

Preme infine evidenziare in questa sede che, oltre all'intervento diretto regionale, è in corso un'interlocuzione tra gli uffici regionali e il livello centrale per individuare dei possibili scambi tra aree risultate assegnatarie del progetto nazionale Italia 5G ma nelle quali sono presenti comitati e Comuni stessi che si oppongono alla realizzazione delle infrastrutture con aree che invece incontrano il favore dei Comuni e della cittadinanza.

VI Commissione Aula in Consiliare ore 10.00

SOGGETTO RAPPRESENTATO

[illegible]

PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>	
Testo depositato	Testo risultante dall'approvazione degli emendamenti
Art. 1 (Oggetto)	Identico
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale (norma UNI 11366/2010), come definite dall'articolo 2 della presente legge.	Identico
Art. 2 (Definizioni)	Identico
1. Sono definiti "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160), ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne.	Identico
2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:	Identico
a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi-turistici e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;	Identico
b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a - 30 metri;	Identico
c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.	Identico
3. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.	3. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti in aree sottomarine soggette ai poteri dello Stato, si applicano le norme di cui al Decreto legge 24 gennaio 2012, n° 1, art. 16, commi 1 e 2.
Art. 3 (Titoli e percorsi formativi)	Identico
1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2:	1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano nelle classificazioni correlate alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, disciplinate dal Decreto 9 luglio 2024 (Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali):
a) di primo livello (inshore diver), o "sommozzatore";	a) OTS I Livello - Rif. ITA: ADA.11.02.21 (ex ADA.13.273.964) - Rif. INT: Diver
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP";	b) OTS II Livello - Rif. ITA: ADA.11.02.22 (ex ADA.13.273.965) - Rif. INT: Top Up Diver

c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione).	c) OTS III Livello - Rif ITA: ADA.11.02.23 (ex ADA.13.273.966) - Rif. INT: Closed Bell Diver
2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri.	2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), OTS I Livello (Diver) , sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -50 metri .
3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (TOP UP).	3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), OTS II Livello (Top up Diver) , sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri.
4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).	4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), OTS III Livello (Closed Bell Diver) , sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri.
5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.	5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) , prima del conseguimento finale del titolo formativo.
6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.	Soppresso
7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).	6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di: a) una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo; b) presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata; c) in alternativa al punto b), presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro 30 minuti.
8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO-Pressure vessel for human occupancy (Recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).	7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate. L'impianto deve essere certificato o in classe.
Art. 4 (Attività formative sul territorio regionale)	Identico
1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove e sostiene interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale accreditando i centri formativi conformi agli standard formativi previsti dalla presente legge.	Identico
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (Health Safety	2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere: a) coerenti nei contenuti con i moduli formativi, internazionalmente riconosciuti, indicati dalla International Diving Schools Association (IDSA); b) condotti nel rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, in ottemperanza al DL 81/2008 e alla norma UNI 11366/2010;

and Environment - HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).	c) relativamente alla formazione degli OTS III Livello, coerenti con le linee guida indicate dalla International Marine Contractors Association (IMCA).
3. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati o in corso di accreditamento di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.	3. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati o in corso di accreditamento e per agli enti riconosciuti ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate.) di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.
4. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, e s.m.i., sull'intero territorio comunitario.	Identico
Art. 5 (Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Repertorio telematico dei soggetti formati)	Identico
1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88" - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers"), la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia promuove la pubblicazione e l'aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 4, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'articolo 3, e le informazioni di contatto denominato "Registro degli Operatori della Subacquea industriale".	Identico
2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e dell'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.	Identico
3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.	Identico
4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.	Identico
5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, e s.m.i.. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e s.m.i., devono essere comunque conformi	5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, e s.m.i., nonché dagli enti riconosciuti ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non

ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 4, comma 2.	organizzate.). I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e s.m.i., devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 4, comma 2.
6. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, disciplina le modalità per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il rilascio della card di cui al comma 4.	Identico
Art. 6 (Disposizioni attuative e finali)	Identico
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.	Identico
2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino conformi agli standard prescritti dall'articolo 4, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al repertorio telematico di cui all'articolo 5 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, e s.m.i., sull'intero territorio comunitario.	Identico
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)	Identico
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2024 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026 e del bilancio per l'anno 2024 con la denominazione <<Contributi alla promozione ed al sostegno di interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale accreditando i centri formativi conformi agli standard formativi previsti dalla presente legge>>.	Identico
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro per l'anno 2024 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026 e del bilancio per l'anno 2024 con la denominazione <<Interventi per l'istituzione e la gestione del repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività della subacquea industriale, e per il rilascio della relativa card, denominato "Registro degli Operatori della Subacquea industriale">>.	Identico
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/970090).	Identico
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n.	Identico

3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/970090).	
Art. 8 (Entrata in vigore)	Identico
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	Identico



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Marittima di Trieste**

Reparto Tecnico Amministrativo
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza, Difesa Portuale

Alla **REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA**

Segreteria Sesta Commissione
cr.segreteria.sestacommissione@regione.fvg.it

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/trieste
Tel. 040 676611 – Fax 040 676665
e-mail: cptrieste@mit.gov.it
p.e.c.: dm.trieste@pec.mit.gov.it

p.d.c : C.V.(CP) Diego TOMAT
tel: 040 676697

Argomento: Audizione per proposta di Legge Regionale n. 25 in data 10 settembre 2024

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Riferimento invito ad audizione in data 24 gennaio u.s..

In esito all'esame della proposta di Legge regionale n. 25 rubricata "norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" del 10 settembre 2024, lo scrivente non rileva, per i profili di propria competenza e limitatamente alle aree di giurisdizione della Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia, alcuna criticità.

Quale mero contributo di pensiero, si segnala che dall'analisi del testo della proposta di legge regionale in questione, si rileva un mancato riferimento al Decreto 5 marzo 2024 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali - (GU Serie Generale n.67 del 20-03-2024) - in ordine al quale la legge regionale, pur escludendo la materia dall'ambito di applicazione, potrebbe specificarne un criterio di coordinamento.

IL DIRETTORE MARITTIMO
Capitano di Vascello (CP)
Luciano DEL PRETE
(Documento informatico firmato digitalmente)



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Marittima di Trieste**

Reparto Tecnico Amministrativo
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza, Difesa Portuale

Alla **REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA**
Segreteria Sesta Commissione
cr.segreteria.sestacommissione@regione.fvg.it

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/trieste
Tel. 040 676611 – Fax 040 676665
e-mail: cptrieste@mit.gov.it
p.e.c.: dm.trieste@pec.mit.gov.it

p.d.c : C.V.(CP) Diego TOMAT
tel: 040 676697

Argomento: Proposta di Legge Regionale n. 25 in data 10 settembre 2024 e successivi emendamenti. Esame in Commissione il 12 febbraio 2025.

Prosecuzione nota n. 8148 del 29.01.2025.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

In merito all'esame del testo della proposta di legge n. 25 risultante dall'approvazione degli emendamenti, trasmesso via email il 29 gennaio u.s., la scrivente Capitaneria non ravvisa motivi ostativi per i profili di propria competenza e per gli aspetti di sicurezza della cornice organizzativa delle immersioni.

Ciò premesso, quale contributo e per eventuale utilità si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

1. Non risulta specificato alcun criterio di coordinamento con il decreto 4 marzo 2024 del MASE, già segnalato con la nota in prosecuzione, il cui riferimento si ravvisa opportuno, pur se escluse dal campo di applicazione le attività scientifiche (art. 2, comma b).
2. Il comma 3 dell'art. 2 non riporta quanto risultava dalla versione precedente: "per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e s.m.i.", a seguito di proposta della società KDM.

Se ne ritiene necessario il mantenimento nella versione emendata, al fine di tenere ben presente la diversa situazione dei sommozzatori/OTS che operano nell'ambito portuale istituiti con decreto ministeriale del 1979 rispetto alla formazione degli operatori

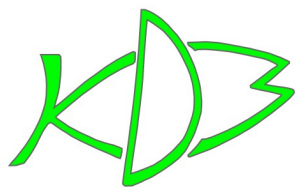
per le attività fuori dal citato ambito, il cui percorso è disciplinato da codesta Regione.

3. Sempre al comma 3 dell'art. 2, si concorda con il richiamo al DL n. 1 del 24 gennaio 2012 (sviluppo di risorse energetiche o minerarie nazionali strategiche), derivante dal mantenimento delle competenze statali in materia di approvvigionamento energetico, ritenendo formalmente più corretto citare come riferimento la legge n. 27 del 24 marzo 2017, che ha convertito con modificazioni l'atto normativo provvisorio.
4. Si condividono le restanti proposte della Società KDM, riguardanti nomenclatura delle definizioni e percorsi formativi.
5. Si concorda infine con la modifica del titolo in "norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa", più aderente alla *ratio* di normare le attività formative, regolamentandone contenuti e percorsi.

Emanata la legge regionale, sarà cura di questa Capitaneria aggiornare/integrare il regolamento approvato con la vigente ordinanza 10/2013, che disciplina le immersioni subacquee nel porto e nelle acque marittime del Circondario, tenendo presente gli ambiti di operatività e la duplicità di situazioni (OTS e subacquei che operano fuori dall'ambito portuale).

IL DIRETTORE MARITTIMO
Capitano di Vascello (CP)
Luciano DEL PRETE

(Documento informatico firmato digitalmente)



KDM Sub Service Srl

Via Carlo Errera, 12 - 34147 Trieste

cell. +39 3384247509 / +39 3404658150 Fax +39 040 46069374

P.E.C. kdmsubservice@legalmail.it mail info@kdmsubservice.it web www.kdmsubservice.it

Consiglio Regionale
del Friuli Venezia Giulia
cr.segreteria.sestacommissione@regione.fvg.it

Trieste, 27 gennaio 2025

Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE N. 25 "Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale".

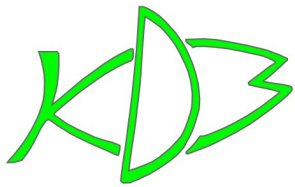
Con la presente si ringrazia per la possibilità di intervenire in audizione a proposito della PDL n° 25 e si conferma la presenza di un rappresentante di KDM Sub Service S.r.l. il giorno 30/01/2025.

Di seguito si anticipano una nota e una proposta migliorativa che verranno presentate all'Aula.

Distinti saluti

Erik Merson





Note generali alla proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.

Premessa

Il settore della subacquea lavorativa è di nicchia, ma, come sottolineato anche nelle premesse alla PDL 25, copre una gamma di lavorazioni specialistiche molto importanti, anche a livello Regionale. Ciononostante in Italia manca totalmente una normativa organica che disciplini il settore nella sua interezza. La PDL in questione si occupa degli aspetti relativi alla formazione degli addetti. E' sicuramente un passo importante, ma preme sottolineare che mancano un contratto nazionale (e quindi aspetti fondamentali come il livello retributivo, i turni di lavoro, la contribuzione), una regolamentazione chiara ed univoca in materia di sicurezza, il riconoscimento del lavoro usurante(!), tanto per fare alcuni esempi. Si prende atto della volontà di affrontare il tema "subacquea lavorativa", ma si ritiene che il processo andrebbe approfondito tenendo in considerazione tutti i suoi aspetti, possibilmente partendo da quelle che gli operatori del settore individuano come criticità.

Essendo stati interpellati per dare un contributo sul testo di questa PDL si è ritenuto necessario produrre il breve documento che segue, sperando tuttavia che si possa nel prossimo futuro discutere anche di tutti gli aspetti rimanenti.

"Oggetto" della PDL 25

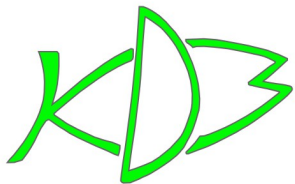
La PDL 25 si intitola "Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", tuttavia, come meglio esplicitato nell'art. 1 (Oggetto) lo scopo della norma è quello di regolamentare "*(omissis) i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale (omissis)*". Di fatto, quindi, la PDL 25 si propone di normare le attività formative nell'ambito della subacquea lavorativa e non le attività subacquee lavorative in quanto tali (intese in senso molto ampio, come si evince dall'art. 2 commi 1, 2 e 3).

A questo proposito si pone l'accento sul fatto che esistono **molteplici ambiti lavorativi subacquei** oltre a quello **industriale**. Tra i principali ricordiamo quello **edile**, quello **navale** (commerciale o da diporto), quello dell'**allevamento** (itticoltura), quello **ambientale** (monitoraggio, difesa, ripristino di ambienti naturali)... . La formazione di "Operatore Tecnico Subacqueo" che si intende regolamentare con la PDL 25 è necessaria per operare in tutti i settori citati che hanno però peculiarità molto diverse tra loro. Prendendo ad esempio due casi agli antipodi, è intuitivo immaginare le differenze che passano tra le lavorazioni, la logistica e non ultimo i budget a disposizione in un impianto estrattivo offshore da un lato oppure in una piccola darsena da diporto dall'altro. Esistono evidentemente una infinità di situazioni intermedie, tuttavia tutte hanno un unico denominatore: l'operatore in immersione deve essere un OTS. Punto di partenza imprescindibile di un processo normativo deve essere a nostro avviso la consapevolezza che andando a normare la formazione degli operatori subacquei si va ad incidere su tutte le realtà lavorative, non solamente su quelle più appariscenti rappresentate dal settore "offshore".

Si propone pertanto di modificare il Titolo della PDL 25 come segue: "**Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa**".

Limiti operativi

Sorvolando su alcuni aspetti di carattere "organizzativo" o di "nomenclatura" come le definizioni adottate per i diversi livelli (cui si rimanda all'allegato alla presente nota), preme invece soffermarci sulla scelta di limitare a -30m l'operatività di un OTS di I livello. Questa che potrebbe sembrare una questione solo tecnica, potrebbe invece avere conseguenze economiche importanti per molti settori lavorativi. Si fa presente che ad oggi il limite operativo per un OTS con qualifica



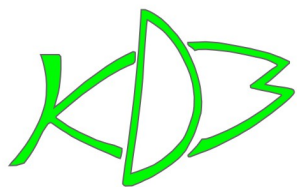
“base” è di -50m come previsto dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto. Limitare a -30m l'esercizio della professione ai nuovi operatori porterebbe a nostro avviso ad una incomprensibile differenza di operatività per loro e per le aziende che li assumono, rendendo i primi meno appetibili rispetto a colleghi formati secondo altri standard e le seconde meno competitive sul mercato.

Inoltre, attualmente per ottenere una qualifica che consenta di operare oltre i -30m in campana aperta (“OTS di II Livello (TOP UP)”), come previsto dalla PDL 25, è richiesto ai candidati uno sforzo economico e di tempo significativo (circa un anno e un costo che si aggira attorno ai 20.000€). Chi decide di intraprendere questa strada lo fa solo se può rientrare dell'investimento personale in tempi ragionevoli, e questa condizione si realizza solo con ingaggi nel settore “offshore”. In tutti gli altri ambiti lavorativi i budget a disposizione (e di conseguenza le retribuzioni) non sono sufficienti a sostenere il costo di una squadra e della logistica necessarie a soddisfare i requisiti richiesti.

Sembra di capire dalla lettura della PDL 25 che il limite individuato per l'OTS di I livello derivi dalle indicazioni contenute nelle linee guida dell'IDSA. A questo proposito ci si domanda quale sia il criterio che ha fatto scegliere tale organismo come quello di riferimento a fronte di altri presenti (e forse più diffusi) sul mercato internazionale. Si fa presente, inoltre, che la stessa IDSA prevede di poter aumentare il limite operativo di un addetto a seguito della sua formazione sul campo ovvero in virtù di limiti operativi già definiti dalla normativa locale, dimostrando di fatto che i -30m non sono ritenuti un termine vincolante in senso stretto. Perché allora fissarlo per norma?

Si ritiene che i limiti operativi, e di conseguenza i livelli formativi, andrebbero stabiliti sul tipo di organizzazione necessaria all'espletamento del lavoro oltre che sulla base della profondità. La complessità di un'operazione, infatti, è data dalla combinazione di entrambi gli aspetti; ciò comporta che si possano verificare situazioni in cui è necessario svolgere ad una profondità elevata una mansione molto “facile” che comporti una organizzazione altrettanto semplice e quindi una formazione “base”. Viceversa può capitare di dover impiegare a profondità ridotte mezzi, attrezzature e squadre molto articolate e onerose per i quali certamente il personale dovrà possedere una formazione superiore.

Si propone pertanto di **sostituire il riferimento al limite di -30m con quello di -50m** e di evidenziare la corrispondenza del livello formativo con la complessità dell'organizzazione del lavoro (vedi dettaglio della proposta nell'allegato seguente).



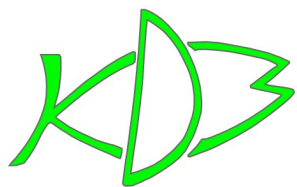
KDM Sub Service Srl

Via Carlo Errera, 12 - 34147 Trieste

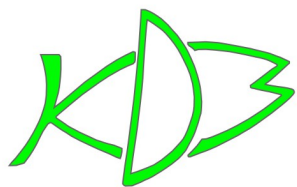
cell. +39 3384247509 / +39 3404658150 Fax +39 040 46069374

P.E.C. kdmsubservice@legalmail.it mail info@kdmsubservice.it web www.kdmsubservice.it

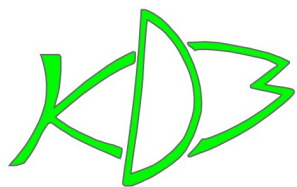
Allegato: Proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.



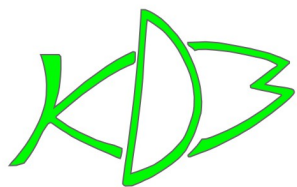
Proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.	
Testo depositato	Note e <i>Testo alternativo</i> (proposta KDM Sub Service)
PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>	nota: titolo allineato con l'articolo 1 (Oggetto) <i>PDL 25 <<Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa>></i>
Art. 1 (Oggetto)	
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale (norma UNI 11366/2010), come definite dall'articolo 2 della presente legge.	<i>1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, disciplina i percorsi formativi ed i loro contenuti per l'ottenimento dei titoli necessari all'esercizio delle attività della subacquea lavorativa (norma UNI 11366/2010), come definite dall'articolo 2 della presente legge.</i>
Art. 2 (Definizioni)	
1. Sono definiti "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160), ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne.	Nota: la peculiarità del lavoro di un OTS è quella di: -lavorare con il corpo (e in particolare la testa) immerso in acqua (incluse le acque torbide e/o inquinate); -essere sottoposto ad ambiente iperbarico; -entrambe le due condizioni precedenti contemporaneamente. -essere in grado, da solo o come componente di una squadra, di coadiuvare le attività svolte dall'operatore direttamente coinvolto in "immersione". Il luogo di esercizio delle attività subacquee può essere estremamente vario: a solo titolo di esempio si possono citare le acque marittime, le acque interne, i bacini artificiali, le vasche, le condotte, i pozzi, ecc. Esiste inoltre un settore di estrema nicchia rappresentato dalle lavorazioni sotterranee usate talvolta nelle costruzioni di metropolitane o tunnel dove viene richiesta una formazione da OTS per la necessità di operare in ambiente iperbarico (gallerie iperbariche). <i>1. Sono definiti "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160), ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, coloro che eseguono attività lavorative, o di assistenza alle stesse, che prevedono l'immersione del corpo ovvero la necessità di operare in ambiente iperbarico, anche in via non esclusiva o in modo non continuativo.</i>



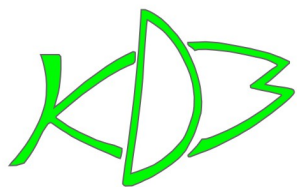
Proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.	
Testo depositato	Note e <i>Testo alternativo</i> (proposta KDM Sub Service)
2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:	<i>2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge:</i>
a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi-turistici e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;	<i>a1) le attività subacquee svolte senza fini di lucro a) le attività svolte a fini di lucro per scopi didattici, sportivi, ricreativi, turistici;</i>
b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;	<i>b) le attività svolte per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, come definite dalle "Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali".</i> Nota: Ispra pone il limite di profondità a -40m, ma individua in modo più preciso la differenza tra immersione "scientifica" e "lavorativa".
c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.	<i>c) le attività svolte dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.</i>
3. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.	Nota: si propone di inserire questo comma nell'"oggetto" della PDL e non nelle "definizioni" in modo da evidenziare che lo status quo degli ambiti <u>lavorativi</u> (a differenza di quelli <u>formativi</u> cui la PDL si riferisce) non viene interessato da questa PDL. <i>3. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei o iperbarici svolti in aree soggette ai poteri dello Stato, si applicano le norme di cui al decreto legge 24 gennaio 2012, n° 1, art. 16, comma 1. e 2 (rif. norma UNI 11366/2010).</i>
Art. 3 (Titoli e percorsi formativi)	
1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2:	<i>1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano nelle classificazioni correlate alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, disciplinate dal decreto 9 luglio 2024 (Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali):</i>
a) di primo livello (inshore diver), o "sommozzatore";	<i>a) OTS I Livello -Rif. ITA: ADA.11.02.21 (ex ADA.13.273.964) -Rif. INT: Diver</i>
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP";	<i>b) OTS II Livello -Rif. ITA: ADA.11.02.22 (ex ADA.13.273.965)</i>



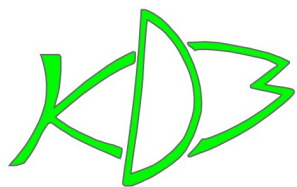
Proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.	
Testo depositato	Note e <i>Testo alternativo</i> (proposta KDM Sub Service)
	<i>-Rif. INT: Top Up Diver</i>
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione).	<i>c) OTS III Livello</i> <i>-Rif ITA: ADA.11.02.23 (ex ADA.13.273.966)</i> <i>-Rif. INT: Closed Bell Diver</i>
	Nota: Si ritiene di estrema importanza mantenere l'attuale limite operativo per l'OTS di I livello alla quota di -50m. A nostro avviso, infatti, i livelli di qualifica andrebbero differenziati a livello normativo in base al <u>tipo di organizzazione del lavoro</u> che è richiesto da una certa attività e non meramente dalla profondità. Esistono infatti innumerevoli attività molto "semplici" che possono essere svolte a profondità fino a -50m in sicurezza con una organizzazione "di base"; così come esistono altrettanti casi di lavorazioni complesse che richiedono un impianto di saturazione anche per lavorare a quote relativamente basse. La stessa IDSA, inoltre, prevede la possibilità di aumentare la profondità operativa di un operatore inizialmente qualificato entro i -30m a seguito di una "formazione sul campo" oppure "dove previsto dalla normativa statale di riferimento", dando luogo a possibili difficoltà di interpretazione e di applicazione sia per gli operatori che per gli organi di controllo. Inoltre mantenere il limite a -50m consentirebbe alle ditte che affrontano lavorazioni meno strutturate (ma molto presenti se non prevalenti sul territorio soprattutto in ambito inshore) di operare fino alle quote accettate fino ad oggi anche col personale neo brevettato. Si propone perciò di aggiungere il presente comma e di modificare i successivi 2, 3, e 4 come segue: <i>1.1) I titoli di cui all'art 3 comma 1 lettere a), b) e c) conseguiti dagli operatori di cui all'art 2 comma 1 sono rilasciate a seguito di una <u>formazione per operazioni</u> gestite tramite:</i> <i>a) una stazione per immersioni ad aria compressa, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo.</i> <i>b) presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata;</i> <i>c) in alternativa al punto b), presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro 30 min. (UNI 11366).</i> <i>I successivi commi 2, 3 e 4 definiscono la</i>



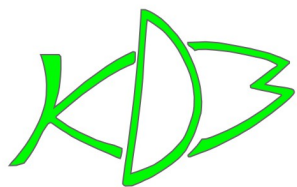
Proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.	
Testo depositato	Note e <i>Testo alternativo</i> (proposta KDM Sub Service)
	<i>progressiva specializzazione della formazione degli operatori.</i>
2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri.	<i>2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), OTS I Livello (Diver), sono rilasciati a seguito di una formazione per operazioni fino a -50 metri</i>
3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (TOP UP).	<i>3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), OTS II Livello (Top up Diver), sono sono rilasciati a seguito di una formazione per operazioni fino alla profondità di -50 metri che prevedano l'organizzazione delle attività con una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket.</i>
4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).	<i>4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), OTS III Livello (Closed Bell Diver), sono sono rilasciati a seguito di una formazione per operazioni a profondità superiori ai -50 metri ovvero che prevedano l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate.</i>
5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.	<i>5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso prima del conseguimento finale del titolo formativo.</i>
6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.	<i>6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre: a) di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco; b) presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata; c) in alternativa al punto b) presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro 30 min. (UNI 11366).</i>
7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).	<i>7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre: a) dei dispositivi previsti per il comma 6; b) di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket.</i>
8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti	<i>8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è necessario disporre:</i>



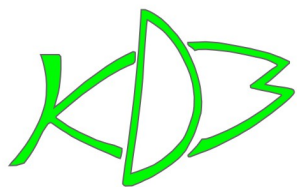
Proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.	
Testo depositato	Note e <i>Testo alternativo</i> (proposta KDM Sub Service)
per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO-Pressure vessel for human occupancy (Recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).	<i>a) dei dispositivi previsti per i commi 6 e 7; b) di impianto per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate. L'impianto deve essere certificato o in classe.</i>
Art. 4 (Attività formative sul territorio regionale)	
1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove e sostiene interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale accreditando i centri formativi conformi agli standard formativi previsti dalla presente legge.	
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (Health Safety and Environment - HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).	
3. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati o in corso di accreditamento di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.	
4. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, e s.m.i., sull'intero territorio comunitario.	
Art. 5 (Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Repertorio telematico dei soggetti formati)	
1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato	



Proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.	
Testo depositato	Note e <i>Testo alternativo</i> (proposta KDM Sub Service)
del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88" - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers"), la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia promuove la pubblicazione e l'aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 4, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'articolo 3, e le informazioni di contatto denominato "Registro degli Operatori della Subacquea industriale".	
2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e dell'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.	
3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.	
4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.	
5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, e s.m.i.. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e s.m.i., devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e validazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 4, comma 2.	
6. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, disciplina le modalità per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il	



Proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.	
Testo depositato	Note e <i>Testo alternativo</i> (proposta KDM Sub Service)
rilascio della card di cui al comma 4.	
Art. 6 (Disposizioni attuative e finali)	
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.	
2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino conformi agli standard prescritti dall'articolo 4, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al repertorio telematico di cui all'articolo 5 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, e s.m.i., sull'intero territorio comunitario.	
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)	
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2024 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026 e del bilancio per l'anno 2024 con la denominazione <<Contributi alla promozione ed al sostegno di interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale accreditando i centri formativi conformi agli standard formativi previsti dalla presente legge>>.	
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro per l'anno 2024 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026 e del bilancio per l'anno 2024 con la denominazione <<Interventi per l'istituzione e la gestione del repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività della subacquea industriale, e per il rilascio della relativa card, denominato "Registro degli Operatori della Subacquea industriale">>.	
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al	



Proposta di modifica della PDL 25 <<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>.	
Testo depositato	Note e <i>Testo alternativo</i> (proposta KDM Sub Service)
comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/970090).	
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/970090).	
Art. 8 (Entrata in vigore)	
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	